



Prima Commissione

Affari istituzionali, programmazione, bilancio

Oggetto: **Proposta di legge n. 280**

- Al Presidente del Consiglio regionale

- e p.c. - Ai Consiglieri regionali
 - Al Segretario generale del Consiglio regionale
 - Alla Commissione di Controllo
 - Al Consiglio delle Autonomie Locali
 - Alla Commissione Pari Opportunità
 - Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali
 - Al Direttore Generale della Giunta regionale
 - Ai Direttori delle Direzioni della Giunta regionale
 - Al Responsabile del Settore Attività legislativa e giuridica della Giunta regionale

Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/2011

In sede referente		Seduta del 15 ottobre 2024				
Favorevole		A maggioranza				
Consiglieri	Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuato	
Bugliani Giacomo	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tozzi Elisa	FdI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mercanti Valentina	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Capirossi Fiammetta	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Casucci Marco	LN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fantozzi Vittorio	FdI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pieroni Andrea	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sguanci Maurizio	IV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Pareri esaminati		favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm.	(art. 46)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Controllo	(art. 65)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Consiglio Autonomie Locali	(art. 68)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
osservazioni Commissione Pari Opportunità	(art. 71)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali	(art.75)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
secondario xxx Comm.	(art. 44)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Istruttoria						
Scheda di legittimità	Con rilievi	<input type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>		
Scheda fattibilità	Con rilievi	<input type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>		
Attestazione copertura finanziaria	Acquisita	<input type="checkbox"/>	Non richiesta	<input checked="" type="checkbox"/>		
Approvato con	Modifiche al titolo	<input type="checkbox"/>	Modifiche al testo	<input type="checkbox"/>	Drafting	<input checked="" type="checkbox"/>
	Proposta di risoluzione collegata	<input type="checkbox"/>			Sostanziali	<input checked="" type="checkbox"/>

Note:

Il funzionario E.Q.
 Riccardo Casini
 RICCARDA CASINI
 15.10.2024 15:25:56
 GMT+02:00

Il direttore
 Maria Cecilia Tosetto
 MARIA CECILIA TOSETTO
 15.10.2024 15:27:01
 GMT+02:00

Proposta di legge n. 280

Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/2011.

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 – Fondo regionale per la montagna. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 68/2011

Art. 2 – Clausola di neutralità finanziaria

Art. 3 – Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 44, comma secondo e l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettera v) e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 11 ottobre 2024;

Considerato quanto segue:

1. La normativa vigente che disciplina il fondo regionale per la montagna, contenuta nell'articolo 87 della l.r. 68/2011, prevede che le risorse del medesimo fondo possono essere attribuite:
 - a) alle unioni di comuni derivanti dalla trasformazione delle comunità montane o comunque costituite a seguito dell'estinzione delle stesse;
 - b) alle unioni di comuni, diverse da quest'ultime, che hanno almeno il trenta per cento del proprio territorio classificato montano o nelle quali almeno il trenta per cento della popolazione è residente in territorio classificato montano;
 - c) ai comuni classificati montani che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un'unione di comuni diversa da quelle sopracitate;
2. Tale disciplina esclude pertanto la possibilità che singoli comuni facenti parte delle unioni di cui ai punti 1 e 2 possano beneficiare delle risorse del fondo;
3. Ad una rinnovata valutazione, appare opportuno, con esclusivo riferimento ad interventi ritenuti dalla Giunta regionale di immediata rilevanza e necessità per i territori montani e con l'obiettivo

di perseguire con maggiore efficacia le politiche di sviluppo delle zone montane, consentire che in casi specifici anche tali comuni possano configurarsi quali destinatari delle risorse del fondo regionale per la montagna;

4. Al fine di consentire una rapida attivazione delle misure previste dalla presente legge si ritiene opportuno disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Fondo regionale per la montagna.
Modifiche all'articolo 87 della l.r. 68/2011

1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) è inserita la seguente:
"c bis) ai singoli comuni appartenenti alle unioni di cui alle lettere a) e b) per interventi in materie non gestite dalle unioni di cui fanno parte, individuati dalla Giunta regionale come di immediata rilevanza e necessità per i territori montani."

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

RELAZIONE TECNICO –FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto: Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/2011.

Soggetto proponente: Primo firmatario: Vincenzo Ceccarelli - Gruppo consiliare Partito democratico.

Copertura finanziaria: Dalla presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Tipologia della proposta di legge:

La normativa vigente che disciplina il fondo regionale per la montagna, contenuta nell'articolo 87 della l.r. 68/2011, prevede che le risorse del medesimo fondo possono essere attribuite: 1) alle unioni di comuni derivanti dalla trasformazione delle comunità montane o comunque costituite a seguito dell'estinzione delle stesse; 2) alle unioni di comuni, diverse da quest'ultime, che hanno almeno il trenta per cento del proprio territorio classificato montano o nelle quali almeno il trenta per cento della popolazione è residente in territorio classificato montano; 3) ai comuni classificati montani che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un'unione di comuni diversa da quelle sopracitate. Tale disciplina esclude pertanto la possibilità che singoli comuni facenti parte delle unioni di cui ai punti 1 e 2 possano beneficiare delle risorse del fondo. Ad una rinnovata valutazione, appare opportuno, con esclusivo riferimento ad interventi ritenuti dalla Giunta regionale di immediata rilevanza e necessità per i territori montani e con l'obiettivo di perseguire con maggiore efficacia le politiche di sviluppo delle zone montane, consentire che in casi specifici anche tali comuni possano configurarsi quali destinatari delle risorse del fondo regionale per la montagna.

LA MORFOLOGIA GIURIDICA DEGLI ONERI FINANZIARI

Nel caso di specie dall'attuazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Operazione che consiste nella valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese, oppure delle minori entrate, derivanti dalla piena e completa attuazione delle previsioni della legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, in modo da poter determinare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio (Corte Conti sez. Autonomie n. 8/2021).

Le misure previste dalla proposta di legge non comportano alcun onere aggiuntivo rispetto agli stanziamenti già previsti nel bilancio regionale 2024/2026.

Le misure infatti si caratterizzano per essere di natura strettamente ordinamentale e pertanto neutre sotto gli aspetti finanziari. Gli interventi proposti, inoltre, non necessitano di modificazioni organizzative strutturali e non comportano pertanto aggravî neanche in termini di personale.

I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed è dotata di apposita clausola di neutralità finanziaria. Non risultano previsti oneri organizzativi.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE /AULA

SI (vedi allegato)

NO

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE/ AULA

TESTO	EMENDAMENTO:
<hr/> <hr/> <hr/>	
ONERI FINANZIARI PREVISTI DALL'EMENDAMENTO	

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

--	--	--	--	--

COPERTURA FINANZIARIA DELLA LEGGE COMPRENSIVA DEGLI EMENDAMENTI

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

Proposta di legge 280

Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/2011.

Relazione illustrativa

La normativa vigente che disciplina il fondo regionale per la montagna, contenuta nell'articolo 87 della l.r. 68/2011, prevede che le risorse del medesimo fondo possono essere attribuite: 1) alle unioni di comuni derivanti dalla trasformazione delle comunità montane o comunque costituite a seguito dell'estinzione delle stesse; 2) alle unioni di comuni, diverse da quest'ultime, che hanno almeno il trenta per cento del proprio territorio classificato montano o nelle quali almeno il trenta per cento della popolazione è residente in territorio classificato montano; 3) ai comuni classificati montani che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un'unione di comuni diversa da quelle sopracitate.

Tale disciplina esclude pertanto la possibilità che singoli comuni facenti parte delle unioni di cui ai punti 1 e 2 possano beneficiare delle risorse del fondo. Ad una rinnovata valutazione, appare opportuno, con esclusivo riferimento ad interventi ritenuti dalla Giunta regionale di immediata rilevanza e necessità per i territori montani e con l'obiettivo di perseguire con maggiore efficacia le politiche di sviluppo delle zone montane, consentire che in casi specifici anche tali comuni possano configurarsi quali destinatari delle risorse del fondo regionale per la montagna.

Nel dettaglio la proposta di legge è composta di **3 articoli**. Il primo dispone con il comma 1 quanto sopra illustrato, specificando che i comuni in parola possono essere destinatari delle risorse del fondo esclusivamente qualora gli interventi riguardino materie non gestite dalle unioni di cui fanno parte. Il secondo dispone in merito alla clausola di neutralità finanziaria. Il terzo, infine, per consentire una rapida attivazione delle misure previste dalla pdl, dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana

Firenze 11 ottobre 2024

Presidente del Consiglio Regionale

Presidente della Commissione 1[^]

e p.c.

Presidente della Giunta Regionale

Consiglieri regionali

Segretario Generale Consiglio Regionale

Direttore Area di Assistenza istituzionale

Seduta del 11 ottobre 2024

Proposta di legge n. 280 “Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/2011”.

Proponenti: Consiglieri Ceccarelli, Niccolai, Bugliani, Benucci, Rosignoli, Capirossi, Paris, Gazzetti, Pieroni, Puppa, Martini, Spadi, Mercanti

PARERE OBBLIGATORIO

ESITO VOTAZIONE	
<input checked="" type="checkbox"/> favorevole	<input checked="" type="checkbox"/> unanimità
<input type="checkbox"/> favorevole con raccomandazioni	<input type="checkbox"/> maggioranza
<input type="checkbox"/> favorevole con condizioni	
<input type="checkbox"/> contrario	
<input type="checkbox"/> non espresso	

Allegato: parere

d'ordine del Presidente
Andrea Di Bernardo

Proposta di legge n. 280 “Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/2011”.

Proponenti: Consiglieri Ceccarelli, De Robertis, Anselmi, Niccolai, Merlotti, Spadi, Paris, Benucci, Vannucci

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 11 ottobre 2024

Visti

- l’articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale n. 36 del 2000;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

Premesso che con nota del 7 ottobre 2024 è stata richiesta l’espressione del parere di questo CAL, ai sensi dell’articolo 68 comma 2 del regolamento interno del Consiglio regionale del 24 febbraio 2015 n. 27, in riferimento alla Proposta di legge n. 280 “Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/2011”.

Considerato che la l.r. n. 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali), all’articolo 87, co. 4 prevede che destinatarie delle risorse del “fondo regionale per la montagna”, istituito al comma 1 del medesimo articolo, possano essere: 1) le unioni di comuni derivanti dalla trasformazione delle comunità montane o comunque costituite a seguito dell’estinzione delle stesse; 2) le unioni di comuni, diverse dalle precedenti, nelle quali almeno il 30% del proprio territorio sia classificato montano o nelle quali almeno il trenta per cento della popolazione sia residente in territorio classificato montano; 3) i comuni classificati montani che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un’unione di comuni diversa da quelle sopracitate;

Preso atto che la proposta di legge in oggetto all’art. 1 modifica il comma 4 dell’articolo 87 della l.r. 68/2011 con lo scopo di ricomprendere tra gli enti beneficiari del Fondo regionale per la montagna anche i singoli comuni facenti parte delle unioni di comuni di cui ai punti 1) e 2) più sopra citati, limitatamente a interventi in materie non gestite dalle unioni a cui appartengono e che siano considerati dalla Giunta regionale interventi di immediata rilevanza e necessità per i territori montani, consentendo in tal modo ai singoli comuni montani, pur facenti già parte di unioni, di accedere in autonomia all’attribuzione di risorse del Fondo regionale, con l’obiettivo di perseguire più efficacemente le politiche di sviluppo delle zone montane;

Richiamata la votazione nella seduta del 11 ottobre 2024 in sede di Consiglio delle autonomie locali il cui verbale è conservato agli atti dell’Ufficio

DELIBERA

di esprimere all’**unanimità parere favorevole** sulla proposta di legge n. 280 “Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/2011”.